

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	108

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	104
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 12.03 e 13.08 del Relatore</i>)	109
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-*

enti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Lovecchio, illustra il provvedimento in titolo.

Segnala che esso è composto da 17 articoli e reca diverse misure volte a garantire lo svolgimento di eventi sportivi, tra cui: i giochi olimpici e paraolimpici inver-

nali « Milano Cortina 2026 », la trentottesima edizione della « America's Cup-Napoli 2027 », la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e le finali ATP 2026-2030.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni di interesse per la VI Commissione Finanze.

Evidenzia, anzitutto, che l'articolo 1, ai commi 1-3, dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » siano rilasciate a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo.

Rileva, inoltre, che l'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in circa 181 milioni di euro (181.506.669 euro).

Ricorda che il comma 630 e il comma 630-bis della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), fissano il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Evidenzia, poi, che entrambi i commi specificano inoltre quanta parte delle risorse in questione debba essere destinata a ciascuna delle citate istituzioni (CONI, Sport e salute Spa, NADO Italia). Il comma 632 prevede che le entrate fiscali sopra citate siano annualmente ac-

certate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Atto n. 275.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda anzitutto che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 18 luglio 2025. Comunica, poi, che è pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato. La Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Invita quindi il relatore, onorevole Testa, a formulare una proposta di parere.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, formula sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, martedì 15 luglio, la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica, quindi, che sul testo unificato delle proposte di legge, adottato come testo base, non modificato dalla Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Attività produttive, nonché il parere favorevole con osservazione della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Alberto BAGNAI (LEGA) interviene per ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto in sinergia. Ringrazia, altresì, il collega Romano, che pur non essendo membro della Commissione, ha dato un contributo prezioso alla stesura del testo unificato in titolo, che – tenendo conto delle osservazioni e anche di alcune perplessità emerse in fase di audizione – ha potuto concludere il suo *iter* in Commissione. Ricorda come, al quarto punto del programma elettorale del centrodestra per le elezioni politiche del 2022, nell'ambito delle misure volte a realizzare un fisco più equo, vi fosse la precisa indicazione del diritto al conto corrente per tutti i cittadini. Precisa, quindi, che il rapporto di conto corrente, pur essendo destinatario di una disciplina prevalentemente privatistica, presenta una chiara vocazione sociale e politica, la quale, a suo parere, deve trovare un corrispondente ed esplicito riconoscimento giuridico. Nell'ambito dell'esercizio dei diritti economici dei cittadini, rileva come, in un mondo sempre più *cashless*, debba essere assicurato l'utilizzo di forme di pagamento elettronico. Ritiene, infatti, che in caso contrario si verificherebbe una violazione dei diritti economici fondamentali dei cittadini, non garantendosi il diritto all'inclusione finanziaria.

Infine, nel ricordare come i temi affrontati dalla proposta di legge in esame fossero già stati oggetto di una specifica iniziativa legislativa, nel corso della scorsa legislatura, del senatore Siri, auspica che i contenuti del provvedimento, che mira all'inclusione finanziaria delle fasce della popolazione meno tutelate, possano essere condivisi, trasversalmente, da tutte le forze politiche. Ribadisce, quindi, la propria gratitudine nei confronti della Commissione tutta e del relatore, onorevole Testa, per il lavoro svolto sul provvedimento.

Enrica ALIFANO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla

proposta di legge in esame, evidenzia come la stessa, essendo volta a rafforzare le garanzie dei cittadini nei confronti degli istituti di credito, sia senz'altro condivisibile nelle sue finalità. Si rammarica, tuttavia, per la mancata approvazione degli emendamenti presentati al provvedimento dal MoVimento 5 Stelle, in quanto gli stessi avevano una portata migliorativa, prevedendo, tra l'altro, l'estensione dell'obbligo di contrarre non solo alle banche, ma anche ad ogni altro prestatore di servizi di pagamento. Ribadisce, in ogni caso, il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che – opportunamente – favorisce i correntisti, avendo quale ulteriore effetto quello di implementare le forme di pagamento elettronico.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sul provvedimento; considera, infatti, come esso, correttamente, renda i rapporti di conto corrente più inclusivi, pur nel rispetto delle norme unionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ritiene, conclusivamente, si tratti di un lavoro utile che merita la condivisione di tutta la Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), ricollegandosi a quanto detto dai colleghi che lo hanno preceduto, preannuncia sul provvedimento in esame il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo lo stesso un atto di responsabilità. Infatti, richiamandosi alla propria esperienza personale come fondatore di una piccola banca di credito cooperativo, si dice consapevole delle oggettive difficoltà connesse all'apertura di un rapporto di conto corrente, difficoltà che è giusto affrontare e porre al centro del dibattito parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Testa, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte anzitutto che alle proposte emendative depositate dal relatore nella seduta di ieri sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato 3*), entrambi ammissibili.

Ricorda, inoltre, che oltre ai citati emendamenti del relatore, restano da votare le proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, 15 luglio. Avverte, altresì, che l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05 è stato ritirato dai presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Casasco 1.8 e Cavandoli 1.9, nonché dell'emendamento Gusmeroli 1.13; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.24; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Osnato 1.04, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 1.026; ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.038; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012, nonché degli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05; raccomanda l'approvazione dei propri articoli aggiuntivi 12.03 e 13.08, esprimendo invece parere contrario sui ri-

spettivi subemendamenti Merola 0.12.03.1 e 0.13.08.1; infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Merola 14.1 e Lovecchio 14.2, nonché dell'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012.

Sottolinea che al momento restano, invece, accantonati gli articoli aggiuntivi Comaroli 6.01, Nevi 6.02, gli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03, l'emendamento Osnato 12.1 e l'articolo aggiuntivo Osnato 12.01.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Casasco 1.8 e Cavandoli 1.9, nonché l'emendamento Gusmeroli 1.13 sono stati ritirati dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sull'emendamento del relatore 1.24.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.24 (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara di accettare la proposta di riformulazione, formulata dal relatore, del proprio articolo aggiuntivo 1.04.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sull'articolo aggiuntivo Osnato 1.04, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Osnato 1.04, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 1.026, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05 e Merola 8.06.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041 sono stati ritirati dai presentatori e che i presentatori degli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3 hanno accolto la proposta di riformulazione formulata dal relatore

Enrica ALIFANO (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sugli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, come riformulati (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05, sottoscritto dal deputato Congedo, è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Merola 0.12.03.1, approva l'articolo aggiuntivo del relatore 12.03 (*vedi allegato 4*), respinge il subemendamento Merola 0.13.08.1 e approva l'articolo aggiuntivo del relatore 13.08 (*vedi allegato 4*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lovecchio 14.2 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 14.1

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012 è stato ritirato dai presentatori.

Preso quindi atto della necessità di relatore e Governo di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori sugli articoli aggiuntivi Comaroli 6.01, Nevi 6.02, sugli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03, nonché sull'emendamento Osnato 12.1 e sull'articolo aggiuntivo Osnato 12.01, tuttora accantonati, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 2488, di conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo

svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Atto n. 275.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo n. 275);

premesso che esso attua i principi recati dalla legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023 e, in particolare, l'articolo 21, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici;

preso atto che lo schema di decreto legislativo ha natura squisitamente compilativa e non reca innovazioni rispetto a

quanto previsto, per le singole imposte, dalla legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di approfondire le verifiche di tipo ricognitivo sulle disposizioni vigenti *in subiecta materia*, onde assicurare, nella stesura finale del Testo unico, la corretta riproduzione del contenuto precettivo delle norme in vigore e del loro coordinamento in un corpo normativo omogeneo, in applicazione dei criteri di delega previsti dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023.

ALLEGATO 3

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 12.03 E 13.08
DEL RELATORE**

ART. 12.

All'emendamento 12.03 del Relatore, al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: il versamento della prima o unica rata con le seguenti: l'integrale versamento.

0.12.03.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022

o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12.03. Il Relatore.

ART. 13.

All'emendamento 13.08 del Relatore, al comma 1, sostituire le parole: dovranno essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso con le seguenti: devono essere indicate le circostanze che giustificano l'accesso.

0.13.08.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere

espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti succes-

sivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.08. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

1.24. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

1.04. *(Nuova formulazione)* Osnato.

ART. 10.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10.2.** *(Nuova formulazione)* Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.

* **10.3.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-

legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12.03. Il Relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.08. Il Relatore.